[[LexItalia.it](http://www.lexitalia.it/)](http://www.lexitalia.it/" \t "_top)

**[Giurisprudenza](javascript:history.go(-1))**[Rimpiciolisci i caratteri](javascript:ts('body',-1))   [Ingrandisci i caratteri](javascript:ts('body',1))   [Stampa il documento](javascript:;) **http://www.lexitalia.it/images/sep2.gif**[**Torna indietro**](javascript:history.go(-1)) **-** [**Nuova ricerca**](http://www.lexitalia.it/uploads1/giurisprudenza.htm) - © copyright

**Contratti della p.a.  
Situazioni di “conflitto di interesse” negli appalti pubblici** - (sull’estensione della nozione di “conflitto di interesse” che impone l’obbligo di astensione previsto ormai normativamente dall’art. 42, comma 2, del nuovo Codice dei contratti pubblici).

**CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - sentenza 11 luglio 2017, n. 3415** - Pres. Severini, Est. Perotti – Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa (Avv.ti Alfarano e Grippo) e TUA – Società Unica Abruzzese di Trasporto s.p.a. (Avv. Referza) c. Società Unipolsai Assicurazioni s.p.a. (Avv. De Carolis), Dughera Assicurazioni Group s.r.l. (Avv. Mariani) e con l’intervento ad adiuvandum della Gesti.Ass. s.r.l. (Avv. Bruno) – (conferma T.A.R. Abruzzo – Pescara, Sez. I, n. 21/2017, in LexItalia.it, pag. <http://www.lexitalia.it/a/2017/86419> ).

**1. Contratti della P.A. – Gara – Situazioni di conflitto di interesse – Nozione ex art. 42, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Riferimento al “personale” – Riguarda non solo i dipendenti in senso stretto (ossia, i lavoratori subordinati) ma anche a quanti, in base ad un valido titolo giuridico (legislativo o contrattuale), siano in grado di validamente impegnare, nei confronti dei terzi, i propri danti causa o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l’attività esterna.   
  
2. Atto amministrativo – Generalità – Obbligo di astensione – Per la sussistenza di una situazione di “conflitto di interessi” – Nozione rilevante a tal fine – Individuazione.   
  
3. Contratti della P.A. – Gara – Situazioni di conflitto di interesse – Nozione ex art. 42, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Sussistenza di situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l’imparzialità richiesta nell’esercizio del potere decisionale – Sufficienza – Fattispecie.**

**1. L’art. 42, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (secondo cui “si ha conflitto di interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della Stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, ha direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l’obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62”), nel fare riferimento al “personale” intende riferirsi in realtà non solo ai dipendenti in senso stretto (ossia, i lavoratori subordinati) dei soggetti giuridici ivi richiamati, ma anche a quanti, in base ad un valido titolo giuridico (legislativo o contrattuale), siano in grado di validamente impegnare, nei confronti dei terzi, i propri danti causa o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l’attività esterna (1).   
  
2. Le situazioni di conflitto di interessi, nell’ambito dell’ordinamento pubblicistico, non sono tassative, ma possono essere rinvenute volta per volta, in relazione alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 Cost., quando esistano contrasto ed incompatibilità, anche solo potenziali, fra il soggetto e le funzioni che gli vengono attribuite (2); per l’effetto, al di là delle singole disposizioni normative, ogni situazione che determini un contrasto, anche solo potenziale, tra il soggetto e le funzioni attribuitegli, deve comunque ritenersi rilevante a tal fine. Invero, ogni P.A. deve conformare la propria immagine, prima ancora che la propria azione, al principio generale di imparzialità e di trasparenza ex art. 97 Cost. (3), tanto che le regole sull’incompatibilità, oltre ad assicurare l’imparzialità dell’azione amministrativa, sono rivolte ad assicurare il prestigio della P.A., ponendola al di sopra di ogni sospetto, indipendentemente dal fatto che la situazione incompatibile abbia in concreto creato o non un risultato illegittimo (4).   
  
3. Le ipotesi di conflitto di interesse previste dall’art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 (in termini generali ed astratti) si riferiscono a situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l’imparzialità richiesta nell’esercizio del potere decisionale; esse si verificano quando il “dipendente” pubblico (ad esempio, il Rup ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, esecuzione contratto e collaudi) ovvero colui (anche un soggetto privato) che sia chiamato a svolgere una funzione strumentale alla conduzione della gara d’appalto, è portatore di interessi della propria o dell’altrui sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente l’esercizio imparziale ed obiettivo delle sue funzioni (5).**

----------------------------------------------  
(1) Ha aggiunto la sentenza in rassegna che, opinando diversamente, si entrerebbe nella contraddizione di escludere dalla portata della norma – dalla manifesta funzione preventiva – proprio quei soggetti che più di altri sono in grado di condizionare l’operato dei vari operatori del settore (pubblici e privati) e dunque si darebbe vita a situazioni di conflitto che la norma vuol prevenire, ossia i componenti degli organi di amministrazione e controllo.   
  
Invero, se la norma sul conflitto di interessi si applica sicuramente ai dipendenti “operativi”, a maggior ragione andrà applicata anche agli organi ed uffici direttivi e di vertice (nonché ai dirigenti e amministratori pubblici), come si evince proprio dal richiamo all’art 7 del d.P.R. n. 62 del 2013, per indicare le ampie categorie di soggetti cui fare riferimento.   
  
Nella specie, la norma è stata ritenuta applicabile, atteso che risultava dagli atti che un componente del consiglio di amministrazione di una società che aveva partecipato alla gara era altresì membro del consiglio di amministrazione di altra società partecipante.   
  
(2) Cfr., ex multis, Cons. Stato, V, 19 settembre 2006, n. 5444, in LexItalia.it, pag. <http://www.lexitalia.it/p/62/cds5_2006-09-19.htm>   
  
(3) Cons. Stato, sez. IV, 7 ottobre 1998, n. 1291; Cons. Giust. Amm. Sic., sez. giur., 26 aprile 1996, n. 83; Cons. Stato, sez. IV, 25 settembre 1995, n. 775.   
  
(4) Cons. Stato, sez. VI, 13 febbraio 2004, n. 563.   
  
(5) Cons. Stato, sez. VI, 13 febbraio 2004, n. 563.   
  
Ha osservato in particolare la sentenza in rassegna che la definizione normativa, del resto, appare coerente con lo ius receptum per cui le regole sull’incompatibilità, oltre ad assicurare l’imparzialità dell’azione amministrativa, sono rivolte ad assicurare il prestigio della P.A., ponendola al di sopra di ogni sospetto, indipendentemente dal fatto che la situazione incompatibile abbia in concreto creato o meno un risultato illegittimo.

----------------------------------------------

Estremi di pubblicazione: <http://www.lexitalia.it/a/2017/93856>

Legislazione: [DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 (in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 – Suppl. Ord. n. 10; in vigore dal 19 aprile 2016) – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062)](http://www.lexitalia.it/uploads/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=legislazione1&keyval=legislazione.legislazione_id=3163)

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - sentenza 11 luglio 2017, pag.  <http://www.lexitalia.it/a/2017/93856> (sull’estensione della nozione di “conflitto di interesse” che impone l’obbligo di astensione previsto ormai normativamente dall’art. 42, comma 2, del nuovo Codice dei contratti pubblici).

**http://www.lexitalia.it/images/sep2.gif**  
[Stampa il documento](javascript:;)  [http://www.lexitalia.it/images/up.gif](http://www.lexitalia.it/uploads/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=default&keyval=lex1.lex1_id=32979#up)

Inizio modulo



Fine modulo